

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**GIUSEPPE DELLAQUILA**

*Recensione a*

**Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro, A. Manna (a cura di), Milano, 2023, XI, 957**

Un'opera che, grazie alla necessaria minuzia di particolari, conferisce sistematicità ad un settore parcellizzato e dalla grande sensibilità politica, economica e sociale. Un nuovo sguardo a base totale e verso il futuro del diritto penale del lavoro.

*Review of* Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro, A. Manna (a cura di), Milano, 2023, XI, 957

*A detailed work that gives systematic character to a hyper-specialized sector featuring great political, economic and social sensitivity. A full overview of the future of criminal labour law.*

Il poliedrico contesto di cui il diritto penale del lavoro è chiamato a far fronte disvela attualmente la necessità di tenere assieme le redini di un sistema multifattoriale, volto ad individuare in maniera coordinata e funzionale non solo i punti di frizione, ma anche le possibili prospettive future in grado di delineare una rappresentazione coerente con le esigenze incalzanti nella società moderna e di cui il diritto penale ne funge inevitabilmente da specchio.

In questi termini si inserisce “*Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*” che, mediante l’opera curatrice di Adelmo Manna, professore emerito di diritto penale presso l’Università di Foggia, garantisce una lettura immersiva per la sua chiarezza espositiva, facendo luce sui molteplici istituti che governano la scena del penale del lavoro, correlandosi tra loro in un quadro affascinante proprio per la sua complessa articolazione. Desta particolare ammirazione la linearità con cui sono trattati i singoli istituti di volta in volta chiamati in causa, individuati ed analizzati con grande raffinatezza come componenti di un’unica, articolata sceneggiatura.

Si ha l’occasione di assistere ad un’analisi tecnica particolareggiata con una “inquadatura d’apertura” specificamente volta a scandire i vari momenti di indagine del sistema penale in materia, per poi mettere a fuoco con un “campo pieno” i singoli istituti e le loro interazioni. Si pone in evidenza, in primo luogo,

il pluralismo soggettivo, peculiarità del settore, determinato da un coacervo di persone fisiche e giuridiche, ciascuna con il proprio bagaglio tecnico-conoscitivo, al quale corrisponde una precipua funzione e determinati oneri su cui la sempreverde diatriba tra i formanti dottorale e giudiziario innestano le rispettive tesi a favore della operatività della sola *culpa in eligendo* o, al contrario, della necessaria compartecipazione della *culpa in vigilando*, rischiando, però, in tale ultimo senso, di trasformare la delega di funzioni nell'incarico di esecuzione. Segue il pluralismo fattoriale incidente sulla corretta individuazione del nesso di causa, in cui alla successione di garanti nel tempo si sommano l'incidenza di molteplici fattori di rischio concorrenti tra loro e la sin troppo agevole individuazione di comportamenti alternativi leciti, a maggior ragione se basati su di una logica precauzionale facente riferimento ad un parametro logico di giudizio, l'*homo eiusdem condicionis et professionis*, apparentemente sopravveniente dall'etere e, dunque, puramente ideale. A cornice di tutto sottende la problematica analisi del grado di incidenza, in senso quantomeno riduttivo, della responsabilità del datore a seguito della condotta colpevole del lavoratore stesso.

Volgendo, poi, lo sguardo, con più stretto riferimento, alle persone giuridiche, si assiste ad un manifesto comparatistico programmatico dei principali sistemi giuridici europei in materia, facendone emergere in maniera cristallina similitudini e peculiarità in relazione alla natura della responsabilità degli enti derivante dalla commissione di un reato, sottolineando il grado di conversione verso il modello *societas delinquere et puniri potest* ed il correlativo strumento di tutela per il quale ogni ordinamento ha deciso di optare: civilistico per i sistemi anglosassoni; penalistico, mediante un'attribuzione di responsabilità su base oggettiva, ovvero *par ricochet*, per il sistema francese; strettamente amministrativo ed operante in via del tutto autonoma, per l'ordinamento tedesco; *tertium genus*, o amministrativo-punitivo, per l'ordinamento italiano.

Attraverso una costante contestualizzazione storica, politica e sociale in cui sono stati chiamati ad agire i vari operatori del diritto, l'Opera permette di

comprendere meglio il retroterra culturale di riferimento, nell'ottica di una migliore analisi *de iure condito et condendo*.

Si pensi, a titolo esemplificativo, proprio al quadro generale in cui si è provveduto all'introduzione di una responsabilità degli enti, alle pressioni provenienti dal livello convenzionale, al timore di problematici precipitati giuridici interni a livello penalistico, che indussero non solo a modificare la Rubrica normativa, bensì anche a posticipare di diversi anni l'introduzione (tra gli altri) proprio dei reati sulla sicurezza del lavoro, tra quelli che costituiscono presupposto per l'emersione di una responsabilità da reato dell'ente, a causa delle resistenze manifestate sin dall'inizio da Confindustria, pure con riferimento ai reati ambientali, evidentemente preoccupata di una sovraesposizione processuale in ambito penale, a causa della regola del *simultaneus processus*, delle imprese.

Si progredisce così, a piccoli passi, verso uno studio orientato alle conseguenze ed ai possibili punti di sviluppo dello stato attuale delle questioni. Sotto il profilo strettamente processuale, ad esempio, il reato commesso dal dipendente o dal dirigente dell'ente e la responsabilità incombente su quest'ultimo sono trattati congiuntamente, realizzando il già ricordato *simultaneus processus*, e ciò è confermato dal fatto che gli artt. 5 ss., D.Lgs. n. 231 del 2001 individuano i criteri di addebito del fatto di reato in capo all'ente senza fare riferimento alcuno a diverse ed estranee forme di illecito, sebbene per la giurisprudenza e parte della dottrina, dal medesimo fatto ne derivi una duplice forma di illecito: penale in senso stretto con riferimento alla responsabilità della persona fisica ed amministrativo per la persona giuridica.

Ancora, per quanto riguarda le misure cautelari, nell'Opera si sottolinea lucidamente il riferimento inappropriato, nella disciplina della responsabilità degli enti, al solo pericolo di reiterazione del fatto, come criterio di adozione di siffatte misure, dimenticandosi del pericolo di inquinamento probatorio da parte delle persone fisiche incardinate nell'ente e, soprattutto, riconoscendo alle stesse misure cautelari per l'ente soltanto una funzione *extraprocessuale*, di prevenzione speciale, in tendenziale conflitto con l'art. 27, comma 2, Cost..

*File rouge* che percorre l'intero volume è l'esigenza di un ricorso *secundum rationem* al diritto penale, in cui l'apparato sanzionatorio non si veda lambito solo da interventi *in malam partem* che si pongano come retaggio tipico dell'*ars punendi*, ovvero semplicemente mediante l'innalzamento dei limiti edittali di pena, ma che possa dotarsi di un arsenale di strumenti maggiormente funzionali alle moderne esigenze di efficacia della pena in senso rieducativo, garantendo allo stesso tempo uno *standard* elevato di attenzione anche alle esigenze di *deterrence* e di certezza della pena.

In questi termini, allora, il Volume rimarca limpidamente la necessità di servirsi dei meccanismi premiali su cui si innesta la *restorative justice* e il bisogno di una rieducazione della popolazione alla cultura della legalità che possa creare i presupposti economico-sociali per l'adozione di un sistema "per quote" anche per le pene pecuniarie alle persone fisiche, avviando, così, un processo di ripensamento del sistema "carcerocentrico", che si concretizzi nella sua stessa valorizzazione, nel senso di farvi ricorso solo nei i casi per i quali il legislatore lo reputi strettamente necessario, cioè come *extrema ratio*.